

N. 2535

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1997

Modifica della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di
utilizzazioni idrauliche e salvaguardia ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come altri precedenti interventi legislativi, si è posta l'obiettivo di razionalizzare lo sfruttamento idrico al fine di non depauperare indiscriminatamente una risorsa indispensabile alla sopravvivenza umana e di salvaguardare l'ecosistema, di cui il fiume è elemento essenziale.

Agli effetti pratici peraltro il dispositivo contenuto nell'articolo 3, comma 3, della citata legge, che prescrive che le derivazioni siano «regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati», è risultato eccessivamente generico, lasciando spesso alla libera interpretazione delle parti interessate il calcolo del deflusso minimo da garantire ad un sistema fluviale. In molti casi peraltro, per buona parte dell'anno, nessun deflusso viene garantito a valle delle derivazioni.

Inoltre, se la dottrina è abbastanza concorde nel definire il concetto di deflusso minimo vitale, non altrettanto concorde è nel proporre un metodo di calcolo che sia valido nella generalità dei casi e ciò anche in relazione al fatto che le caratteristiche dei corsi d'acqua non sono nè uniformi, nè stabili. È necessario pertanto che non solo siano fissati dei criteri matematici di calcolo delle portate minime di deflusso, ma anche che questi criteri siano il più possibile rispondenti agli aspetti idraulici e biologici dei corsi d'acqua e dell'ambiente naturale in cui insistono. Per questo motivo il presente disegno di legge prescrive che le Autorità di bacino definiscano il modello matematico a cui attenersi nel calcolo del deflusso minimo per ogni singola derivazione.

Anche i bacini di accumulo delle acque spesso non assolvono le funzioni plurime a cui sono destinati. Oltre che alla captazione e alla distribuzione delle acque a scopo di irrigazione e di produzione di energia, dovrebbero fungere da strumento di regolazione dei deflussi in caso di piena, di abbellimento del paesaggio e quindi di richiamo turistico ed infine di conservazione e di stabilizzazione dei biotopi. Purtroppo lo stato di manutenzione carente e l'utilizzo indiscriminato delle acque vanificano spesso queste funzioni che solo una fruizione equilibrata e il contemperamento delle diverse esigenze potrebbero salvaguardare. Molti bacini idroelettrici, rimasti privi di manutenzione per parecchi decenni, sono oggi ridotti a pericolosi contenitori di veleni e inghiaaiati al punto da vedere ridotte fortemente le loro capacità di invaso. Inoltre il troppo frequente prosciugamento nei periodi di siccità mette in gioco non solo l'equilibrio dell'ecosistema, ma anche quello degli insediamenti umani che alla presenza del bacino si sono necessariamente adattati. È opportuno pertanto che il titolare della concessione provveda alla manutenzione periodica dell'invaso in modo da conservarne la primitiva funzione e preservi il più possibile la stabilità dei livelli.

Si deve inoltre considerare che i criteri su cui sono fondate buona parte delle concessioni originarie per lo sfruttamento idroelettrico sono oggi per la maggior parte privi di qualsiasi significato tecnico ed economico. Il sistema previsto dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che è rimasto sostanzialmente immutato per oltre 50 anni, aveva totalmente ignorato la necessità di condizionare il rilascio e la disciplina della

concessione al rispetto di esigenze di salvaguardia idrogeologica, biologica e ambientale. Ne sono significativo esempio le norme contenute agli articoli 40 e seguenti del citato testo unico nelle quali sono indicati i criteri di principio da seguire nella formazione dei disciplinari, che dovevano tutelare gli interessi dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica, imponendo particolari prescrizioni per la tutela degli interessi militari e con unico limite allo sfruttamento quello della disponibilità di acqua. A tali principi sono ispirato pertanto la quasi totalità dei disciplinari ENEL in vigore, da cui è impossibile trarre, salvo rare eccezioni, il benchè minimo obbligo imposto al concessionario a garanzia della vita biologica delle aste dei fiumi e della regolazione delle portate. Si verifica spesso che le concessioni in atto forniscono valori complessivi incompatibili con l'entità delle risorse disponibili, poichè non assicurano nemmeno il mantenimento negli alvei della continuità del flusso. È evidente pertanto la necessità che i

disciplinari in vigore debbano essere attentamente aggiornati, recependo le prescrizioni indicate nel presente disegno di legge e nelle leggi precedenti in materia di deflusso minimo vitale.

È infine assodato che qualsiasi norma di legge tende a rimanere lettera morta se non viene individuata una autorità di controllo e se la sua osservanza non è garantita da adeguate sanzioni. Nella fattispecie in esame ciò diventa tanto più necessario in quanto la privatizzazione degli enti produttori di energia idroelettrica sottrae alla mano pubblica buona parte della gestione delle risorse idriche e la conseguente logica mercantile del conseguimento dell'immediato profitto può facilmente mettere in pericolo il rispetto scrupoloso delle norme ambientali. La perdita definitiva della concessione sembra in questo caso il deterrente migliore per garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni relative alle portate minime garantite dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di bacino competente definisce, per ogni derivazione ad uso diverso da quello potabile, il metodo di calcolo del deflusso minimo vitale più idoneo a garantire le condizioni previste nel comma 3.

3-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni singolo serbatoio per l'accumulo delle acque, l'Autorità di bacino competente determina l'ampiezza massima dello svaso, che non deve superare la capacità necessaria per la regolazione di eventuali piene. Nei mesi di luglio e di agosto il livello deve comunque essere mantenuto in prossimità della quota di massimo invaso. I concessionari devono provvedere alla pulizia dei serbatoi in maniera da conservare agli stessi una capacità di almeno due terzi di quella originaria.

3-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i disciplinari di captazione per usi non potabili si intendono decaduti e devono essere rinegoziati entro i successivi dodici mesi sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché della legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle disposizioni previste dal piano di bacino.

3-*quinquies*. Le Autorità di bacino esercitano il controllo dell'osservanza da parte dei concessionari delle disposizioni contenute nella presente legge. I concessionari che di anno in anno non dimostrino di aver ottemperato alle disposizioni in materia di rilascio del deflusso minimo vitale e di gestione dei serbatoi di accumulo decadono definitivamente dalla concessione e sono tenuti al risarcimento dei danni ambientali in favore della Provincia interessata».